



Linee guida agli aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale mobile

Presentazione delle domande:

Ufficio federale della cultura UFC

Musei e collezioni

Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali

Hallwylstrasse 15

CH - 3003 Berna

Ulteriori informazioni:

Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali

Tel. +41 58 462 03 25,

kgt@bak.admin.ch

www.bak.admin.ch/kgt > aiuti finanziari patrimonio culturale mobile

Le informazioni succitate sono fornite esclusivamente a scopo informativo. Sono invece vincolanti le disposizioni della legislazione federale, in particolare: la legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1); l'ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC; RS 444.11); la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1).

Ulteriori informazioni sulla LTBC/OTBC sono disponibili all'indirizzo www.bak.admin.ch/kgt

Indice

1. ASPETTI FONDAMENTALI (linee guida)	1
1.1 Scopo	1
1.2 Campo di applicazione	1
1.3 Tipologie di aiuti finanziari	1
1.4 Istruzioni concernenti l'ordine di priorità in merito alla concessione di aiuti finanziari	1
1.5 Costi computabili	1
1.6 Limite massimo / versamento degli aiuti finanziari	2
2. PARTICOLARITÀ (tipi di progetti)	2
2.1 Aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario di beni culturali particolarmente minacciati di tipo A (custodia temporanea)	2
2.2 Aiuti finanziari per progetti di conservazione del patrimonio culturale di tipo B (progetti)	3
2.3 Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di tipo C (rimpatrio)	3
3. PROCEDURA	4
3.1 Presentazione delle richieste	4
3.2 Presentazione concorrenziale delle domande presso altri servizi federali	4
3.3 Esame formale delle richieste	4
3.4 Termini di trattamento delle richieste	4
3.5 Competenza per l'attribuzione degli aiuti finanziari	5
3.6 Decisione	5
3.7 Rapporti	5
Allegato	6
Capitolo 1: Disposizioni generali	6
Capitolo 2: Ordine di priorità degli aiuti finanziari	6
Capitolo 3: Disposizioni finali	7



1. ASPETTI FONDAMENTALI (linee guida)

1.1 Scopo

Tramite gli aiuti finanziari la Confederazione intende

- contribuire al mantenimento del patrimonio culturale mobile dell'umanità e/o
- prevenire il furto, il saccheggio così come l'importazione e l'esportazione illecita di beni culturali.

Gli aiuti finanziari sono disciplinati dalla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1) e dalla relativa ordinanza (OTBC; RS 444.11).

1.2 Campo di applicazione

- Gli aiuti finanziari riguardano per principio beni culturali mobili.
- Per progetti che riguardano beni culturali mobili e immobili possono essere erogati contributi parziali.
- I beni culturali mobili non sono fissi e ancorati al suolo in modo duraturo oppure possono essere disgiunti mediante misure semplici (cfr. www.bak.admin.ch/kgf > Beni culturali > Esempi di beni culturali).

1.3 Tipologie di aiuti finanziari

Possono essere concessi aiuti finanziari nei seguenti tre casi:

- **Tipo A (custodia temporanea):** a musei o istituzioni analoghe in Svizzera per la custodia temporanea a titolo fiduciario e la cura conservativa di beni culturali che fanno parte del patrimonio culturale di altri Stati in cui sono minacciati da eventi straordinari (art. 14 cpv. 1 lett. a LTBC);
- **Tipo B (progetti):** per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti (Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970) (art. 14 cpv. 1 lett. b LTBC);
- **Tipo C (rimpatrio):** in casi eccezionali ad autorità statali e organizzazioni internazionali per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale degli Stati contraenti (art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC).

1.4 Istruzioni concernenti l'ordine di priorità in merito alla concessione di aiuti finanziari

Delle proposte decide l'Ufficio federale della cultura UFC d'intesa con la Direzione politica (DP) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione DCS (entrambe facenti parte del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE) sulla base d'istruzioni concernenti l'ordine di priorità in merito alla concessione di aiuti finanziari. Le istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'UFC (v. **Allegato**; www.bak.admin.ch/kgf > Aiuti finanziari patrimonio culturale mobile).

1.5 Costi computabili

I costi computabili comprendono di norma:

- i salari dei collaboratori scientifici e tecnici del progetto;
- i costi materiali strettamente legati alla realizzazione del progetto, segnatamente materiale di valore duraturo, materiale di consumo, spese in loco, viaggi o spese di terzi;
- contributi alle pubblicazioni che tematizzano il mantenimento e/o la cura del patrimonio culturale; contributi alla realizzazione di eventi.

1.6 Limite massimo / versamento degli aiuti finanziari

- Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dichiarati (art. 10 cpv. 1 OTBC).
- Gli aiuti finanziari ammontano al massimo:
 - o per il tipo A (custodia temporanea) a 100 000 franchi all'anno;
 - o per il tipo B (progetti) a 100 000 franchi sotto forma di contributo forfettario una tantum per progetto;
 - o per il tipo C (rimpatrio) a 50 000 franchi.
- Non sussiste il diritto alla concessione di aiuti finanziari.
- Il Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'UFC (Servizio specializzato TBC) può erogare gli aiuti finanziari a rate.

2. PARTICOLARITÀ (tipi di progetti)

2.1 Aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario di beni culturali particolarmente minacciati di tipo A (custodia temporanea)

• Presentazione delle richieste

- Sono ammessi alla presentazione delle richieste i musei o le istituzioni analoghe con sede in Svizzera.
- I richiedenti devono rispettare il Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).
- I richiedenti devono svolgere un'attività importante e riconosciuta nel settore corrispondente.
- La richiesta deve imperativamente essere corredata della seguente documentazione:
 - o una dichiarazione di consenso al progetto dell'autorità competente in ambito culturale dell'altro Stato; oppure
 - o una conferma attestante che la custodia a titolo fiduciario avviene con il patrocinio dell'UNESCO o di un'altra organizzazione culturale attiva nella tutela dei beni culturali;
 - o dati inerenti alla politica di acquisto ed esposizione dei richiedenti;
 - o una conferma attestante che la conservazione è curata da una persona con una formazione specialistica in questo settore.

• Custodia a titolo fiduciario

- Chiunque custodisca beni culturali a titolo fiduciario deve adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei beni culturali in base alle regole del settore specialistico corrispondente, fra cui:
 - o trasporto sicuro e in modalità adeguate alla natura dei beni culturali;
 - o custodia dei beni culturali in spazi appropriati.
- Chiunque custodisca beni culturali a titolo fiduciario deve garantire il rimpatrio dei beni culturali una volta normalizzati gli eventi straordinari nel Paese di origine.

2.2 Aiuti finanziari per progetti di conservazione del patrimonio culturale di tipo B (progetti)

- **Presentazione delle richieste**

- Sono ammesse alla presentazione delle richieste tutte le persone fisiche e giuridiche.
- Se i richiedenti sono musei o istituzioni analoghe, questi sono tenuti a rispettare il Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).
- La richiesta deve imperativamente essere corredata di una conferma attestante che il patrimonio culturale conservato o restaurato grazie agli aiuti finanziari non viene alienato.

- **Sede di realizzazione e luogo interessato dal progetto**

La sede di realizzazione e/o il luogo interessato dai progetti tesi al mantenimento del patrimonio culturale di tipo B (progetti) deve trovarsi in almeno uno Stato contraente della Convenzione dell'UNESCO del 1970.

- **Tipologie di progetti**

Possibili tipologie di progetti sono:

- progetti tesi a tutelare i beni culturali mobili dalla distruzione e/o dal furto ecc., p. es. in siti archeologici;
- progetti di cooperazione tra istituzioni in Svizzera e all'estero volti a salvaguardare il patrimonio culturale mobile;
- progetti per l'allestimento di inventari ed elenchi di beni culturali a rischio;
- conferenze, convegni, workshop e altre misure di sensibilizzazione tese a proteggere e conservare il patrimonio culturale mobile;
- progetti di altro tipo.

2.3 Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di tipo C (rimpatrio)

- **Presentazione delle domande**

- Sono ammesse alla presentazione delle domande esclusivamente le autorità statali in Stati contraenti della Convenzione UNESCO del 1970 e le organizzazioni internazionali.
- La domanda deve imperativamente essere corredata della seguente documentazione:
 - una dichiarazione di consenso scritta delle autorità dello Stato da cui i beni culturali devono essere rimpatriati;
 - una conferma attestante che lo Stato contraente apporta una prestazione propria proporzionata alla sua capacità finanziaria;
 - una conferma attestante che il bene culturale recuperato grazie agli aiuti finanziari non viene alienato;
 - una perizia scientifica di un esperto indipendente sulla provenienza del bene culturale in questione.

3. PROCEDURA

3.1 Presentazione delle richieste

- Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate al Servizio specializzato TBC prima dell'inizio dei progetti.
- Alla richiesta devono essere allegati, oltre ai documenti specifici per le tre tipologie di aiuti finanziari (cfr. p. 2.1, 2.2 e 2.3):
 - o il modulo per la richiesta di aiuti finanziari debitamente compilato e firmato;
 - o una descrizione scritta del progetto composta di:
 - descrizione precisa del progetto, all'occorrenza corredata di documenti attinenti;
 - informazioni sul luogo e la data di realizzazione;
 - informazioni sulle persone coinvolte nel progetto;
 - dati su motivazione, strategia, obiettivi, effetto perseguito, pubblico target, criteri di successo;
 - o budget corredato di:
 - elenco dettagliato delle spese pianificate (compresi i preventivi);
 - piano finanziario;
 - importi già assegnati;
 - prestazione propria del richiedente;
 - importo richiesto all'UFC.

3.2 Presentazione concorrenziale delle domande presso altri servizi federali

- Se per lo stesso progetto è stata presentata una domanda di aiuti finanziari presso altri servizi federali svizzeri, questa deve figurare nella domanda presentata al Servizio specializzato TBC.
- Se viene presentata a posteriori una domanda di aiuti finanziari presso altri servizi federali svizzeri, ciò deve essere comunicato tempestivamente al Servizio specializzato TBC.

3.3 Esame formale delle richieste

- Il Servizio specializzato TBC esamina se la richiesta corrisponde allo scopo degli aiuti finanziari in conformità al punto 1.1 e se la documentazione allegata è completa.
- Non vengono prese in considerazione richieste per progetti che palesemente non corrispondono allo scopo degli aiuti finanziari.
- Se la richiesta riporta una carenza formale che può essere eliminata senza problemi oppure se è incompleta, il Servizio specializzato TBC stabilisce per il richiedente un termine entro il quale colmare detta lacuna. Se il termine decade oppure la carenza viene eliminata in modo insufficiente, di norma il Servizio specializzato TBC si riserva di non prendere in considerazione la domanda.

3.4 Termini di trattamento delle richieste

Di norma i richiedenti ricevono dal Servizio specializzato TBC:

- una conferma di avvenuta ricezione dieci giorni dopo la ricezione della richiesta completa;
- una decisione vincolante in merito alla richiesta previa consultazione della Direzione politica e della DSC.

3.5 Competenza per l'attribuzione degli aiuti finanziari

- Il Servizio specializzato TBC decide in merito alle domande di aiuti finanziari di tipo A (custodia temporanea). La Direzione politica e la DSC vengono informate.
- L'UFC, d'intesa con la Direzione politica e la DSC, decide in merito alle domande di aiuti finanziari di tipo B (progetti) e di tipo C (rimpatrio).
- La decisione avviene in base a una conferenza per l'assegnazione organizzata o al termine della consultazione scritta della Direzione politica e della DSC.

3.6 Decisione

- Il Servizio specializzato TBC notifica ai richiedenti la decisione.
- Il ricorso contro detta decisione dell'UFC è ammissibile entro 30 giorni dall'apertura della procedura presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 44 e segg. PA¹).
- Qualora si verificano cambiamenti significativi delle circostanze che hanno determinato l'assegnazione degli aiuti finanziari, il richiedente deve informare immediatamente il Servizio specializzato TBC, che può revocare la decisione in seguito a consultazione delle parti oppure adeguarla alle mutate circostanze.
- Il Servizio specializzato TBC revoca la decisione qualora la prestazione sia stata concessa a torto, in virtù di fatti inesatti o incompleti.
- Se, nonostante diffida, il beneficiario non adempie al proprio compito, l'UFC non versa l'aiuto finanziario o chiede il rimborso dell'importo versato applicando un interesse annuo del 5 per cento a partire dalla data del versamento.

3.7 Rapporti

- Al termine del progetto, entro la data indicata nella decisione dell'UFC, bisogna presentare al Servizio specializzato TBC un conteggio finale e un rapporto di progetto.
 - o Rapporto di progetto contenente i seguenti punti chiave (**non più di 25 pagine**):
 - Executive Summary (1 pagina);
 - Gli obiettivi/risultati auspicati sono stati raggiunti? Se no, perché?
 - Le tempistiche del progetto sono state rispettate? Se no, perché?
 - Come si è svolta la collaborazione con le altre istituzioni?
 - Durante la realizzazione del progetto ci sono stati problemi/ostacoli imprevisti/gravi?
 - Se pertinente, citazione del progetto nei media;
 - Documentazione fotografica del progetto.
- Se gli aiuti finanziari vengono versati in più rate, i richiedenti devono presentare un rapporto intermedio per la tappa completata al Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'UFC. I rapporti intermedi devono essere presentati entro la data indicata nella decisione (vedi foglio informativo «Rapporto intermedio per gli aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale mobile»)
- I rapporti devono essere presentati in lingua inglese, italiana, francese o tedesca.
- I rapporti devono essere inviati in formato PDF e WORD.

¹ Legge federale sulla procedura amministrativa [RS 172.021]

Allegato

Istruzioni

concernenti l'ordine di priorità in merito alla concessione di aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale mobile

del 15 dicembre 2015

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 31 della legge federale del 20 giugno 2003² sul trasferimento dei beni culturali (LTBC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

a. Art. 1

Le presenti istruzioni disciplinano l'impiego del credito approvato a favore del mantenimento del patrimonio culturale giusta l'articolo 14 LTBC.

Capitolo 2: Ordine di priorità degli aiuti finanziari

b. Art. 2

Nel contesto degli aiuti finanziari per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la cura conservativa dei beni culturali di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. il cui rinvio può mettere in pericolo il mantenimento del patrimonio culturale mobile; e
- b. patrocinati dall'UNESCO o da un'altra organizzazione internazionale per la protezione dei beni culturali.

c. Art. 3

Nel contesto degli aiuti finanziari per progetti a favore del mantenimento del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. riguardanti Stati contraenti con i quali è in vigore una convenzione giusta l'articolo 7 LTBC;
- b. riguardanti Stati per i quali il Consiglio federale ha adottato un provvedimento limitato nel tempo giusta l'articolo 8 LTBC;
- c. svolti nel quadro di operazioni internazionali concertate ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970³ concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali;
- d. condotti da organizzazioni internazionali o con la loro collaborazione e destinati al mantenimento di beni culturali a rischio a causa di guerre, conflitti o calamità naturali;
- e. il cui rinvio può mettere in pericolo il mantenimento del patrimonio culturale mobile; o
- f. condotti in collaborazione con istituzioni con sede in Svizzera.

d. Art. 4

Nel contesto degli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. riguardanti Stati contraenti con i quali è in vigore una convenzione giusta l'articolo 7 LTBC; o
- b. riguardanti Stati per i quali il Consiglio federale ha adottato un provvedimento limitato nel tempo giusta l'articolo 8 LTBC.

² RS 444.1

³ RS 0.444.1

Capitolo 3: Disposizioni finali

e. Art. 5

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

... Dipartimento federale dell'interno
Consigliere federale Alain Berset